



**UNIVERSITÀ
DI PARMA**

REGOLAMENTO QUADRO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO LOCALE PER LA RICERCA – FIL

Art. 1 Ambito di applicazione

1. Il Fondo Locale per la Ricerca (FIL) costituisce lo strumento di finanziamento con cui l'Ateneo sostiene e incentiva le opportunità e la performance della ricerca, sia attraverso la valutazione della consistenza e della qualità dei prodotti della ricerca, sia mediante il finanziamento di iniziative di particolare interesse strategico.
2. Il FIL può essere articolato nelle seguenti linee di intervento:
 - “FIL - prodotti della ricerca”, destinato al sostegno diretto della ricerca di Ateneo e volto a soddisfare le esigenze di base dei singoli Docenti. Il finanziamento è attribuito sulla base della valutazione della consistenza e della qualità dei prodotti derivanti dalle attività di ricerca dei Docenti. Ai fini del presente Regolamento, per “Docenti” si intendono i Professori di prima e di seconda fascia, i Ricercatori a tempo indeterminato, i Ricercatori a tempo determinato di tipo A e di tipo B e i Ricercatori a tempo determinato in tenure track (RTT);
 - “FIL - incentivante”, destinato al finanziamento di iniziative di particolare interesse strategico per l'Ateneo, atte a migliorare in termini generali le opportunità e la performance della ricerca dell'Ateneo. Possono essere beneficiari delle relative iniziative i Docenti, i titolari di incarichi post-doc e i titolari di contratti di ricerca.

Art. 2 Modalità di attribuzione “FIL - prodotti della ricerca”

1. Il “FIL - prodotti della ricerca” è attribuito in seguito a procedure di valutazione dei prodotti della ricerca riferibili all'ambito delle diverse Aree Scientifiche. L'identificazione dei prodotti oggetto di valutazione e la loro valutazione devono essere coerenti con i criteri utilizzati dal MUR e dall'ANVUR nell'ambito delle diverse azioni di Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR).
2. Ai fini dell'attribuzione sono eleggibili i Docenti che:
 - abbiano esercitato l'opzione per l'appartenenza ad uno dei Comitati Scientifici di Area nei tempi previsti dalle disposizioni dell'Ateneo;
 - abbiano completato l'inserimento dei propri prodotti del periodo considerato, inclusi, se disponibili, i relativi documenti in formato pdf, nell'Anagrafe Integrata della Ricerca di Ateneo (IRIS);
 - non abbiano formalmente richiesto l'esclusione dalla valutazione della propria attività scientifica.

3. Non viene fatta differenza tra Docenti in regime di tempo pieno o definito ai fini della eleggibilità e delle modalità di valutazione e assegnazione delle risorse.
4. Il “FIL - prodotti della ricerca” è attribuito ai singoli Docenti in base alla produzione scientifica individuale nel triennio precedente l'anno del bando, valutata secondo i criteri generali definiti dalla Commissione di Ateneo per la Ricerca, integrati e/o adattati dai Comitati Scientifici alle specificità delle rispettive Aree. I Comitati Scientifici di Area concorrono a definire i criteri di valutazione, su indicazione della Commissione di Ateneo per la Ricerca, nel rispetto del presente regolamento e dei bandi attuativi, e procedono alla loro applicazione ai fini della valutazione dei Docenti appartenenti alla rispettiva Area Scientifica. Detti criteri si fondano esclusivamente sulla valutazione di indicatori di quantità e qualità della produzione scientifica del periodo considerato.
5. Al fine dell’attribuzione delle risorse disponibili per la quota prodotti della ricerca i Comitati di Area valutano la produzione dei Docenti ad essa appartenenti limitatamente ai prodotti individuati nel regolamento quadro e nei regolamenti attuativi dei singoli Comitati d'Area, utilizzando criteri coerenti con quelli definiti da ANVUR per i rispettivi GEV.
6. A tal fine, ciascun Comitato di Area elabora e approva un proprio Regolamento che deve riportare:
 - la numerosità massima dei prodotti da valutare;
 - i criteri quantitativi e qualitativi di giudizio adottati;
 - l’indicatore di qualità (peso) dei prodotti valutati;
 - la determinazione delle classi di merito e dei pesi a esse assegnati per l’attribuzione dei fondi.
7. I fondi attribuiti ai Docenti sono assegnati complessivamente ai rispettivi Dipartimenti di afferenza. I Dipartimenti, tramite apposita delibera, mettono a disposizione di ogni docente un importo minimo del 90% della quota assegnata. L’eventuale restante importo complessivo è a disposizione del Dipartimento, il cui Consiglio ne delibera gli impieghi nell’ambito di un’autonoma strategia dipartimentale della ricerca.

Art. 3 Modalità di attribuzione “FIL - incentivante”

1. Il “FIL - incentivante” è destinato al sostegno di iniziative strategiche per l’Ateneo, quali la progettazione competitiva in ambito nazionale e internazionale, il sostegno alla ricerca di base, il miglioramento degli indicatori di qualità della ricerca. Il “FIL - incentivante” viene direttamente ripartito dagli Organi di Governo dell'Ateneo sulla base di azioni attivate allo scopo.
2. La ripartizione percentuale delle quote che compongono il “FIL - incentivante” e le specifiche azioni attivate sono di volta in volta individuate su proposta del Prorettore con delega alla Ricerca, sentita la Commissione di Ateneo per la Ricerca, e vengono divulgate



**UNIVERSITÀ
DI PARMA**

attraverso specifici bandi rivolti ai Docenti e ai titolari di incarichi post-doc e di contratti di ricerca.

3. Il risparmio derivante da eventuali residui non impegnati della dotazione “FIL - incentivante” è reso disponibile per altre iniziative di promozione della ricerca scientifica.